



INTRODUZIONE

La riforma del Terzo Settore costituisce l'attuazione della legge delega 6 giugno 2016, n. 106.

Nello specifico l'innovativo «Codice del Terzo Settore» è disciplinato dal D.Lgs. n. 117/2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2017 (ed entrato in vigore il 3 agosto).

Il quadro normativo degli Enti del Terzo Settore (ETS) NON è obbligatorio per gli enti non profit.



OBBLIGHI CONTABILI

Il CTS individua due categorie di ETS destinatari di distinti obblighi di rendicontazione: sono enti di piccole dimensioni quelli con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro.

Gli ETS di piccole dimensioni adottano **un sistema di rilevazione contabile per cassa**, laddove quelli di più grandi dimensioni adottano il sistema di rilevazione della **competenza economica**.

Il CTS non fa alcuna menzione ad ipotesi di superamento del limite per due esercizi consecutivi.

Nulla viene indicato sulla eventuale parametrizzazione ad anno del limite.



RENDICONTAZIONE (I)

Il bilancio degli ETS non piccoli si compone dello (i) stato patrimoniale, (ii) del rendiconto finanziario, con indicazione dei proventi ed oneri, e (iii) della relazione di missione.

La relazione di missione illustra, le poste di bilancio, l'andamento economico-finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli ETS piccoli è invece limitato al rendiconto finanziario, che riporta le entrate e le uscite per cassa.

Per tutti gli ETS gli amministratori sono obbligati a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.



RENDICONTAZIONE (II)

Per gli schemi di bilancio il CTS rinvia ad un decreto del Ministero del Lavoro. I rendiconti gestionali, i bilanci ed i rendiconti delle raccolte fondi dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno al RUNTS.

Il CTS non individua termini per l'approvazione dei bilanci o dei rendiconti annuali.

Con circolare n 34/12604 del 29/12/2007 il Ministero del Lavoro ha precisato che la mancanza di schemi di bilancio (tutt'ora non è stata emanata la modulistica di cui all'art. 13.3 del CTS) non esime gli ETS dalla predisposizione del rendiconto annuale secondo i criteri indicati dal CTS; quindi la relazione sulla missione dovrà essere predisposta anche per l'esercizio 2017.



RENDICONTAZIONE (III)

Disposizioni specifiche sono previste per gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.

A prescindere dai limiti dimensionali di cui all'art. 13 CTS, essi sono obbligati a:

- a) Tenere le scritture contabili secondo l'art. 2214 Cod.Civ.;
- b) Redigere e depositare il bilancio annuale di esercizio redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423, 2435-bis o 2435 –ter Cod.Civ.

La formulazione dell'art. 13, comma 7 del CTS non esonera espressamente questi ETS commerciali dal depositare il bilancio anche al RUNTS.



IL BILANCIO SOCIALE

Per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a **1 milione di euro** il CTS (art. 14) richiede di (I) depositare il bilancio SOCIALE presso il RUNTS e di (II) pubblicarlo sul sito internet dell'ETS.

Il bilancio sociale dovrebbe contenere i parametri per la valutazione dell'«impatto sociale» inteso quale valutazione qualitativa e quantitativa sul breve/medio/lungo periodo degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato. Il bilancio sociale contiene anche gli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Il contenuto sarà definito nei dettagli dal Ministero del Lavoro con decreto ministeriale.



RACCOLTA FONDI

L'art. 7 CTS regola la raccolta di fondi da parte dell'ETS che può anche assumere i tratti dell'organizzazione in un contesto di continuità, sia impiegando risorse dell'ETS (inclusi volontari e dipendenti), sia di terzi.

L'attività di raccolta fondi deve essere svolta nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei confronti dei sostenitori.

Le linee guida saranno individuate da uno specifico decreto ministeriale.

E' obbligatorio includere nel bilancio il rendiconto specifico delle raccolte fondi (art. 79.6 CTS)



TRASPARENZA

Per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate superiori a **100.000 euro annui** il CTS (art. 14) richiede di (I) pubblicare annualmente e di (II) tenere aggiornati nel proprio sito internet (o nel sito internet della rete associativa cui l'ETS eventualmente aderisce) gli emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti:

- a) ai componenti degli organi di amministrazione;
- b) ai componenti degli organi di controllo;
- c) ai dirigenti;
- d) agli associati.



LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Tutti gli ETS, a prescindere dalle dimensioni operative, sono tenuti a predisporre:

Il libro degli associati;

Il libro delle adunanze dell'assemblea degli associati;

I libri degli organi sociali: consiglio direttivo, organo (monocratico) di controllo, eventuali altri organi sociali.

Ciascun associato, con una disposizione che richiama i diritti dei soci delle srl, ha diritto di esaminare i libri dell'ETS, secondo le modalità previste dall'atto costitutivo o lo statuto.

Non è prevista la preventiva vidimazione dei libri sociali obbligatori.



IL CONTROLLO DEGLI ETS

Per gli ETS è obbligatoria la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, al superamento per due esercizi consecutivi, di almeno due tra i seguenti parametri:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- b) ricavi, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

La nomina è obbligatoria, a prescindere dal superamento dei parametri, per le fondazioni e nel caso in cui siano stati costituiti patrimoni destinati. L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.



LA REVISIONE DEGLI ETS

Per gli ETS è obbligatoria la nomina di un revisore legale (o società di revisione) al superamento per due esercizi consecutivi, di due tra i seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.110.000 euro;
- b) ricavi, proventi, entrate comunque denominate: 2.220.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

La nomina è obbligatoria, a prescindere dal superamento dei parametri, per le fondazioni e nel caso in cui siano stati costituiti patrimoni destinati. L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.



FUNZIONI DI CONTROLLO

L'organo di controllo degli ETS esercita le seguenti funzioni:

- a) controllo di legalità, sui principi di corretta amministrazione (anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 231/2001);
- b) certificazione dell'effettivo perseguimento delle finalità civilistiche, solidaristiche, di utilità sociale *ex art. 4 CTS*;
- c) attestazione sullo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- d) controllo del rispetto del vincolo di indistribuibilità diretta ed indiretta della ricchezza raccolta e prodotta;



FUNZIONI DI CONTROLLO

- e) verifica i requisiti di secondarietà e strumentalità delle attività economiche eventualmente esercitate (art. 6);
- f) certifica che la raccolta fondi sia stata effettuata secondo i canoni del CTS (art. 7);
- g) attesta che il bilancio sociale è stato redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 del CTS;
- h) verifica l'adeguatezza dell'assetto amministrativo e contabile dell'ETS, nonché il suo concreto funzionamento.



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Verona



**Dott. Federico Loda
B&L Bighelli & Loda
Via Saval, 23
37124 - Verona (VR)**

Contatti

Tel: 045.8301402

email: info@blassociati.it

web: www.blassociati.it